



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ALBO FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI
SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI**

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/10/2023	1.0	Prima emissione	ACQ

SOMMARIO

PREMESSA E DEFINIZIONI	1
PARTE I: FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'ALBO FORNITORI	3
ART. 3 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE	3
ART. 4 – MODALITA' DI QUALIFICAZIONE, SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUL PORTALE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO.....	4
ART. 5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI.....	5
ART. 6 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ALL'ALBO FORNITORI.....	6
ART. 8 – QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA.....	8
ART. 9 – DIVIETI ALLA QUALIFICAZIONE NELL'ALBO E LIMITI DI INTERPELLO	8
ART. 10 - ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	9
ART. 11 – DURATA DELLA QUALIFICAZIONE	10
ART. 12 – ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	10
ART. 13 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE.....	10
ART. 14 – CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO OVVERO REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	11
ART. 15 – NUOVA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE O NON QUALIFICAZIONE.....	12
ART. 16 – PUBBLICITÀ	12

PREMESSA E DEFINIZIONI

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito Fondazione), ai sensi di quanto stabilito nel D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi anche solo "Codice dei Contratti pubblici"), intende istituire il proprio Albo ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (d'ora in poi anche solo "Albo fornitori") e con il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso. L'Albo fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici in possesso dei

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dalla Fondazione per le finalità di cui al successivo articolo 2.

La formazione e la gestione dell'Albo fornitori, disciplinata dal presente Regolamento, è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori della Fondazione, all'indirizzo <https://albofornitori.eneatechbiomedical.it> dove è possibile scaricare tutta la documentazione ed acquisire altre notizie utili per agevolare la qualificazione da parte degli operatori economici interessati. Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli operatori economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Albo fornitori, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi, cancellati dall'Albo stesso secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Si precisa sin d'ora che tutte le ipotesi di sospensione/cancellazione dall'Albo fornitori descritte nel presente documento devono intendersi applicabili esclusivamente alle singole classi e categorie merceologiche per le quali l'operatore economico si è qualificato (pertanto un operatore economico può contemporaneamente risultare sospeso su una classe e categoria e mantenere valida la qualificazione su un'altra classe e categoria).

PARTE I: FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo fornitori sarà utilizzato dalla Fondazione come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 14, del Codice dei Contratti pubblici e s. m. i.

Per la scelta degli operatori economici da invitare si procederà nel rispetto dei "Principi generali" e di quanto previsto negli artt. 49, 50 e ss. del Codice dei Contratti pubblici, ed in conformità di tutte le disposizioni normative vigenti.

La Fondazione si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato o ricorrendo agli Albi gestiti dalla Consip e/o dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando e/o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

Resta ferma la facoltà della Fondazione di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo fornitori o di ricorrervi parzialmente, nell'ipotesi in cui il numero di operatori economici iscritti e da invitare la procedura di gara sia inferiore a quello previsto dalla normativa vigente, nelle ipotesi in cui:

- si deve procedere all'affidamento di prestazioni che, per loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
- si deve procedere all'affidamento di prestazioni rientranti in categorie merceologiche differenti da quelle oggetto dell'Albo fornitori;
- dovendo assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell'ambito della procedura si reputi opportuno ricorrere agli Albi fornitori gestiti dalla Consip e/o dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.;
- la Fondazione decida di far ricorso al mercato elettronico della PA oppure ad altri canali di approvvigionamento;
- la Fondazione ritenga di provvedere alla individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato svolte ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'ALBO FORNITORI

L'Albo fornitori è così articolato:

Famiglia I: Forniture ➡ *Classe* ➡ *Categoria Merceologica*

Famiglia II: IT ➡ *Classe* ➡ *Categoria Merceologica*

Famiglia III: Lavori ➡ *Classe* ➡ *Categoria Merceologica*

ART. 3 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

Le Famiglie, suddivise in *Classi e Categorie Merceologiche*, sono individuate nell'**Allegato A**.

La Fondazione si riserva la facoltà di integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle Classi e Categorie Merceologiche in relazione alle proprie esigenze.

Il presente Regolamento, la Domanda di qualificazione all'Albo fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti

interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo fornitori.

ART. 4 – MODALITA' DI QUALIFICAZIONE, SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUL PORTALE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Per registrarsi all'Albo fornitori della Fondazione gli operatori economici devono:

- Accedere al Portale Acquisti mediante il collegamento al seguente indirizzo <https://albofornitori.eneatechbiomedical.it>;
- Procedere con la registrazione, inserendo tutti i dati richiesti;
- Selezionare la Famiglia, Classe/i e Categoria/e merceologica/che di competenza;
- Accettare le clausole legali e procedere con l'invio.

Ai fini della qualificazione i fornitori devono inserire:

- le informazioni generali richieste, la Visura Camerale ed il Durc in corso di validità;
- i dati economici relativi ai fatturati degli ultimi tre anni;
- i certificati di cui sono in possesso;
- le eventuali attestazioni SOA in caso di qualificazione per la famiglia Lavori.

L'operatore economico potrà effettuare sul Portale richieste di supporto e/o di chiarimento o potrà contattare il Servizio assistenza fornitori ai recapiti indicati nella sezione "Albo fornitori".

La presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo: è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, oltre al caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di impegnare l'operatore economico, attraverso il certificato di firma digitale.

Tale certificato dovrà essere in corso di validità e rilasciato da un Organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID". Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES.

Non si riterranno validi ed efficaci gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non qualificazione all'Albo, ovvero di cancellazione dallo stesso.

Verificata con esito positivo la documentazione presentata, la Fondazione provvederà a comunicare all'interessato l'accoglimento della Domanda tramite l'invio di un messaggio direttamente dal portale.

Ciascun operatore a seguito della registrazione sarà in possesso di una User Id e di una Password che dovrà conservare con cura e non dovrà cederle a terzi

ART. 5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono richiedere la qualificazione all'Albo fornitori i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
- i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (d'ora in poi anche solo **"Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici"**);
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (d'ora in poi anche solo **"Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici"**);
- i Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (d'ora in poi anche solo **"Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice dei Contratti pubblici"**);
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Per gli incarichi professionali possono iscriversi:

- i liberi professionisti;
- le società di professionisti;
- i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i consorzi stabili di società di professionisti.

ART. 6 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Ai fini dell'inserimento nell'Albo fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

[Per tutte le categorie]

Requisiti di ordine generale:

- qualificazione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti all'oggetto della categoria principale per la quale si richiede la qualificazione;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- regolarità in termini di contributi previdenziali e assistenziali.

In caso di richiesta di qualificazione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il requisito relativo alla qualificazione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Gli operatori economici che vogliono qualificarsi all'Albo dei fornitori, qualora prestatori di servizi ed esecutori di lavori soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), devono selezionare l'apposita casella ed allegare apposita Iscrizione.

Laddove gli operatori economici abbiano presentato istanza di rinnovo della iscrizione alla white list ovvero all'Anagrafe antimafia nei termini di legge e il relativo iter non sia completato, gli stessi dovranno presentare detta istanza nonché copia del certificato di qualificazione scaduto.

[Per ciascuna Famiglia, Classe e Categoria merceologica principale per la quale si richiede la qualificazione]

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Per la qualificazione all'Albo fornitori gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:

- capacità economico finanziaria;
- capacità tecnico professionale.

Gli operatori economici per la qualificazione all'Albo dovranno indicare i seguenti requisiti di capacità economica:

- Fatturati relativi agli ultimi tre anni ed allegare l'ultimo Bilancio approvato alla data di presentazione della qualificazione all'Albo fornitori.

Ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere considerati i lavori, i servizi o le forniture svolti negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in un periodo precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo indicato.

Il Requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere soddisfatto mediante la presentazione di:

- Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità;
- Eventuale possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità;
- Eventuale possesso della Certificazione UNI EN ISO 45001:2018 in corso di validità;
- Per la Famiglia Lavori eventuale attestazione SOA in corso di validità.

[per i Professionisti e le Società di Professionisti]

I professionisti per la qualificazione all'Albo, nelle Classi e le Categorie corrispondenti, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica:

- Dichiarazioni IVA relative agli ultimi 3 (tre) anni.

Le Società di professionisti seguono le indicazioni predisposte per le società, in considerazione della tipologia di appartenenza.

Il Requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere soddisfatto mediante la presentazione di:

- Curriculum vitae esplicativo degli incarichi svolti e della professionalità acquisita.

Le Società di professionisti seguono le indicazioni predisposte per le società, in considerazione della tipologia di appartenenza.

ART. 7 – QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

ART. 8 – QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

Le imprese stabilite negli Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduzione ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

ART. 9 – DIVIETI ALLA QUALIFICAZIONE NELL'ALBO E LIMITI DI INTERPELLO

Gli operatori economici potranno presentare richiedere la qualificazione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più richieste per la medesima categoria merceologica;
- gli operatori economici non potranno iscriversi in forma di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari.

La Fondazione si riserva di effettuare controlli in merito alla violazione del divieto di cui al precedente punto e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Albo di tutti i soggetti coinvolti per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Non potranno essere invitate alla medesima procedura imprese qualificate che si trovino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

Non potranno altresì essere invitate alla medesima procedura imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate invitate nella stessa procedura.

ART. 10 - ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Ogni richiesta di Qualificazione sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di qualificazione all'Albo fornitori, la Fondazione comunicherà l'esito del procedimento, via PEC, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, specificando la classe e la/e categoria/e merceologica/che per la/e quale/i l'operatore economico risulta iscritto nonché termine di validità della qualificazione.

Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente, la Fondazione potrà richiedere documenti e/o chiarimenti in merito a quanto presentato dall'operatore economico, da presentare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento nei limiti della Classe e della categoria/e di qualificazione.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza nell'Albo fornitori, la Fondazione si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i. Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione della qualificazione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

L'Albo è sempre aperto alla qualificazione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento ed è periodicamente aggiornato in ossequio alla normativa vigente.

ART. 11 – DURATA DELLA QUALIFICAZIONE

La validità della Qualificazione dell'operatore economico in relazione alla Classe/i e Categoria/e merceologica/che per cui ha richiesto la qualificazione nell'Albo è pari a 3 anni a decorrere dalla data di adozione della comunicazione di qualificazione da parte della Fondazione, salvi i casi di cui al successivo paragrafo 14.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova qualificazione all'Albo per la Classe/i e Categoria/e merceologica/che a cui è interessato, mediante la produzione di una nuova richiesta di qualificazione completa di tutta la documentazione richiesta.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista data di scadenza di almeno 2 (due) mesi. Una volta scaduta la validità della qualificazione, l'operatore economico non sarà interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di qualificazione.

ART. 12 – ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione può essere estesa ad altre Classi e Categorie Merceologiche, laddove l'operatore economico possieda gli adeguati requisiti di ordine generale e speciale.

In tal caso l'operatore economico dovrà indicare le Classi e Categorie di interesse e corredare la Domanda con la restante documentazione richiesta per le Classi e Categorie di nuova qualificazione.

ART. 13 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici qualificati dovranno mantenere aggiornati i propri dati nonché i documenti inseriti sul Portale in fase di qualificazione e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva

rispetto a detti dati e documenti, presentando la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione ovvero eventuali variazioni degli stessi.

Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta.

Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione.

Nell'ipotesi in cui la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, la Fondazione disporrà la revoca della qualificazione e la conseguente cancellazione dall'Albo.

L'indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione rappresenterà l'indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti all'Albo, attraverso il Portale.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, questa potrà essere trasferita al nuovo operatore economico.

A tal fine dovrà essere presentata dall'operatore economico interessato la richiesta di trasferimento, unitamente al contratto con cui è stata effettuata l'operazione societaria, nonché tutta la documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia di carattere generale che quelli speciali, secondo le medesime modalità precedentemente descritte.

Laddove l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della qualificazione verrà concesso automaticamente con soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la qualificazione originaria.

Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, il trasferimento sarà concesso, previa verifica della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti, senza soluzione di continuità e la qualificazione inizierà a decorrere dal momento dell'autorizzazione da parte della Fondazione del trasferimento.

ART. 14 – CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO OVVERO REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare ovvero revocare la qualificazione degli operatori economici dall'Albo.

La sospensione potrà essere disposta nei seguenti casi:

- mancata presentazione della documentazione diretta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni societarie,
- a seguito di richiamo, per negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati.

L'annullamento ovvero la revoca della qualificazione e la cancellazione d'ufficio dall'Albo si avrà nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività;
- perdita dei requisiti di qualificazione;
- grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati;
- adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011;
- in tutte le ipotesi in cui la normativa vigente in materia prevede l'esclusione dalle procedure di affidamento.

ART. 15 – NUOVA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE O NON QUALIFICAZIONE

L'operatore economico che sia stato cancellato o non abbia superato il procedimento di qualificazione potrà richiedere una nuova valutazione inviando richiesta a mezzo Portale, indicando la Classe/i e la/e Categoria/e Merceologica/che per la quale richiede di essere nuovamente valutato e presentando sul Portale tutta la documentazione richiesta per la qualificazione.

ART. 16 – PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento contenente la procedura per la qualificazione all'Albo fornitori della Fondazione è pubblicato sul proprio sito istituzionale.